



BREVE GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI RIVOLTE ALLE PERSONE DISABILI

Realizzato da Sergio Raimondo

Associazione IDEA ODV. Questa breve guida realizzata da Associazione IDEA ODV e vuole essere un piccolo strumento da mettere nelle mani delle persone disabili e degli operatori del sociale per orientarsi nel mondo delle agevolazioni e dei benefici rivolti alle persone disabili. È ovviamente una guida molto sintetica che non riesce ad essere esaustiva ma vuole dare solo un'idea generale dei tipi di beneficio previsti dalle norme: starà poi agli interessati approfondire gli stessi nelle opportune sedi. Il punto di riferimento sono i servizi sociali del Comune di appartenenza, i quali sapranno indirizzare le persone in maniera corretta.



BENEFICIO

ASSEGNO ACCOMPAGNAMENTO

COSA È

È un sostegno economico statale pagato dall'Inps, previsto dalla legge 11.2.1980 n.18 per le persone dichiarate totalmente invalide, non è assimilabile ad alcuna forma di reddito ed è esente da imposte. L'importo corrisposto viene annualmente aggiornato con apposito decreto del Ministero dell'Interno. Il diritto alla corresponsione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda. L'assegno di accompagnamento spetta:

- alle persone impossibilitate a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore" oppure che è "persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita".
- ai ciechi assoluti
- alle persone che sono sottoposte a chemioterapia o a altre terapie in regime di day hospital e che non possono recarsi da sole all'ospedale (sentenza Corte di Cassazione numero 1705 del 1999)
- ai bambini minorenni, incapaci di camminare senza l'aiuto di una persona e bisognosi di assistenza continua (sentenza della Corte di Cassazione numero 1377 del 2003)
- alle persone affette dal morbo di Alzheimer e dalla sindrome di Down alle persone affette da epilessia, sia a coloro che subiscono attacchi quotidiani, sia a coloro che abbiano solo di tanto in tanto le cosiddette "crisi di assenza"
- a coloro che, pur capaci di compiere materialmente gli atti elementari della vita quotidiana (mangiare, vestirsi, pulirsi), necessitano di accompagnatore perché sono incapaci (in ragione di gravi disturbi della sfera intellettuale e cognitiva, addebitabili a forme avanzate di stati patologici) di rendersi conto della portata dei singoli atti che vanno a compiere e dei modi e dei tempi in cui gli stessi devono essere compiuti" (sentenza n.1268 del 2005).

MODALITÀ DI RICHIESTA

Presentare la domanda per l'accertamento dell'invalidità alla Commissione Medica presso la ASL di competenza territoriale, allegandola certificazione medica comprovante la minorazione o menomazione con diagnosi chiara e precisa.

REQUISITI

È indipendente dal reddito del beneficiario o del suo nucleo familiare. Viene erogato a tutti i cittadini italiani o UE residenti in Italia, ai cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Viene erogata indipendentemente dall'età. Il beneficiario non deve essere ricoverato in strutture residenziali oppure essere ricoverato gratuitamente o a pagamento: tale requisito va autocertificato sul modello prestampato ICRIC, inviato dall'Inps a domicilio.

L'indennità di accompagnamento non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma oppure con la titolarità di una patente speciale.

– Indennità di accompagnamento Anno 2024

per invalidi civili (minori e maggiorenni, 100% di invalidità e necessità di assistenza continua):

531,76 euro e nessun limite di reddito



BENEFICIO PENSIONE INVALIDITÀ

COSA È

Le persone disabili con invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, hanno diritto – a determinate condizioni ad ottenere la pensione di invalidità. Importo 2022: Euro 291,69 per 13 mensilità. Al compimento del sessantacinquesimo anno di età, la pensione viene trasformata in assegno sociale.

La pensione di invalidità spetta:

- Invalidi civili

Invalidi civili al 100%- Pensione di invalidità

Invalidi civili parziali - Assegno mensile

Invalidi civili minori - Indennità di frequenza

Invalidi civili totali- Indennità di accompagnamento

- Ciechi civili

Ciechi civili totali - Pensione ai ciechi assoluti

Ciechi civili parziali - Pensione ai ciechi parziali

Ciechi civili parziali - Indennità speciale

Ciechi civili totali- Indennità di accompagnamento

- Sordomuti

Sordomuti - Pensione

Sordomuti - Indennità di comunicazione

MODALITÀ DI RICHIESTA

Si richiede all'INPS nei seguenti modi:

- Web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'Istituto;
- telefono – chiamando il contact center integrato al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
- patronati e tutti gli intermediari dell'Istituto - usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.

Alla domanda deve essere allegata la certificazione medica (mod. SS3).

L'Inps con Messaggio n.3315 del 1° ottobre 2021, comunica nuove semplificazioni per l'accertamento dello stato di invalidità o di handicap e disabilità.

La valutazione sugli atti può essere richiesta dal diretto interessato producendo documentazione sanitaria adeguata.

Conseguentemente, la commissione INPS di accertamento valuterà la documentazione sanitaria pervenuta e trasmessa dal cittadino e nei casi in cui la riterrà non sufficiente per una valutazione obiettiva, l'interessato sarà convocato a visita diretta.

I cittadini, che hanno già presentato una domanda di invalidità civile, di handicap, di cecità, sordità o disabilità ovvero che hanno già ricevuto una comunicazione dall'Istituto riguardante una revisione, potranno chiedere di essere valutati agli atti, inoltrando la documentazione sanitaria ai sensi dell'articolo 29-ter del citato decreto-legge n. 76/2020.

Nel caso in cui, invece, la documentazione pervenuta non venga considerata sufficiente o non permetta una completa ed esaustiva valutazione obiettiva, la medesima commissione medica potrà convocare a visita diretta l'interessato.



REQUISITI

Dipende della condizione sanitaria accertata con almeno il riconoscimento di un'invalidità pari al 100%. In alcuni casi poi è previsto un limite di reddito personale al di sopra del quale la provvidenza economica non viene erogata.

Spetta agli invalidi civili nei confronti dei quali si stata accertata una totale inabilità al lavoro e che si trovino in stato di bisogno economico. Per questa seconda condizione vengono annualmente fissati dei limiti di reddito personale che non devono essere superati dal titolare della pensione di inabilità.

Spetta alle persone con età compresa fra i 18 e i 65 anni di età, cittadini italiani o UE residenti in Italia, o cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

La pensione di invalidità è compatibile con l'indennità di accompagnamento riconosciuta agli invalidi civili non deambulanti o non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.

E' incompatibile con altre provvidenze concesse a seguito della stessa menomazione per causa di guerra, servizio lavoro.

LIMITI DI REDDITO E IMPORTI PENSIONI

Per **invalidi totali, ciechi civili e sordi** il limite di reddito annuo personale è **19.461,12 euro**

Per **invalidi parziali e minori** il limite di reddito annuo personale di **5.725,46 euro**. Con questi limiti, **gli importi mensili** delle pensioni sono:

per invalidi e sordi di **333,33 euro**

per ciechi parziali di **360,48 euro**

per ciechi assoluti di **978,50 euro**

GLI IMPORTI

La circolare, alla tabella 2 contiene le tabelle riassuntive degli importi previsti dal 1 gennaio 2024, che qui sintetizziamo.

CIECHI

- **Pensione ciechi civili assoluti:** € 360,48 - limite di reddito: € 19.461,12
- **Pensione ciechi civili assoluti ricoverati:** € 333,33 - limite di reddito: € 19.461,12
- **Pensione ciechi civili parziali:** € 333,33 - limite di reddito: € 19.461,12
- **Accompagnamento ciechi civili assoluti:** 978,50 €- Nessun limite di reddito
- **Indennità speciale ciechi decimisti:** € 247,40 - limite di reddito 9.356,39 €

INVALIDI CIVILI

- **Pensione invalidi civili totali:** € 333,33 - limite di reddito: € 19.461,12
- **Assegno mensile invalidi civili parziali:** € 333,33 euro e limite di reddito 5.725,45 euro
- **Accompagnamento invalidi civili totali:** € 531,76 euro e nessun limite di reddito
- **Indennità di frequenza minori di 18 anni:** € 313,91 euro e limite di reddito 5.725,46 euro

SORDI

- **Pensione sordi:** € 333,33 - limite di reddito: € 19.461,12
- **Indennità comunicazione sordi:** € 263,19 e nessun limite di reddito

LAVORATORI CON DREPANOCITOSI O TALASSEMIA MAJOR: 598,61 e nessun limite di reddito



BENEFICIO PERMESSO LAVORATIVO

COSA È

La norma originaria e principale in materia di permessi lavorativi retribuiti è la Legge quadro sull'handicap (Legge 5 febbraio 1992, n. 104) che all'articolo 33 prevede agevolazioni lavorative per i familiari che assistono persone con handicap e per gli stessi lavoratori con disabilità e che consistono in tre giorni di permesso mensile o, in alcuni casi, in due ore di permesso giornaliero. Si possono richiedere due tipi di permessi: un permesso pari a due ore giornalieri, oppure tre giorni di permesso mensile.

I genitori di bambini disabili gravi fino a 12 anni (art. 3 comma 3, legge 104/1992) possono fruire anche dei congedi parentali: hanno diritto di astenersi dal lavoro per sei mesi. Se fruiscono entrambi i genitori il limite complessivo è di dieci mesi, ma se il genitore padre fruisce di almeno tre mesi di permesso il limite è elevato a undici mesi complessivi. Dopo il compimento del terzo anno di vita del figlio con handicap grave, la madre, o in alternativa il padre, ha diritto non più alle due ore di permesso, ma ai soli tre giorni di permesso mensile, che possono essere fruiti in via continuativa ma devono essere utilizzati nel corso del mese di pertinenza.

MODALITÀ DI RICHIESTA

Le condizioni e la documentazione necessaria per accedere ai permessi lavorativi sono diverse a seconda che a richiederli siano i genitori, i familiari o gli stessi lavoratori con handicap grave. Inoltre vi sono molti aspetti applicativi che si diversificano a seconda delle situazioni. Comunque la domanda va presentata al datore di lavoro, allegando copia del verbale di visita per la legge 104/92, il quale provvede ad applicare il beneficio.

REQUISITI

Essere riconosciuto invalido in base la Legge 104/1992 con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992), rilasciato dalla Commissione dell'Azienda Usl. Non sono ammessi altri certificati di invalidità.



BENEFICIO

FONDO AUTONOMIA POSSIBILE

COSA È

Gli interventi finanziati dal FAP (Fondo per l'autonomia possibile), non cumulabili tra loro né con altre forme di intervento economico volte al sostegno della domiciliarità, sono i seguenti:

- a) APA assegno per l'autonomia. Soglia ISEE di accesso 30.000. L'importo del finanziamento dipende dalla gravità (perdita ADL) e dai scaglioni di reddito e può essere graduato da euro 1.620 a euro 6.204. È richiesta una rendicontazione di almeno il 50% dell'importo concesso.
- b) CAF contributo per l'aiuto familiare. Soglia ISEE di accesso 30.000. Implica l'assunzione di una persona. L'importo del finanziamento dipende dalla gravità (perdita ADL), dai scaglioni di reddito e dal numero di ore del contratto COLF e può essere graduato da euro 2.892 a euro 12.000. È richiesta la totale rendicontazione dell'importo concesso.
- c) SVI sostegno alla vita indipendente. Soglia ISEE di accesso 60.000. L'importo del finanziamento dipende dalla gravità (perdita ADL), e può essere graduato da euro 3.000 a euro 24.000. Il finanziamento è dato direttamente alla persona disabile o suo familiare, che eseguendo un progetto condiviso con i servizi sociali, deve poi rendicontarlo. L'importo del finanziamento viene contrattato con l'equipe multidisciplinare e può essere graduato da euro 3.000 a euro 22.000. È richiesta una rendicontazione di almeno il 75% dell'importo concesso.
- d) Sostegno ai progetti dedicati ai minori (SPM). Soglia ISEE di accesso 30.000. L'importo del finanziamento dipende dallo scaglione ISEE e va da 3.852 a euro 12.00. È richiesta una rendicontazione di almeno il 50% dell'importo concesso.
- e) Assegno dedicato alle persone in condizione di gravissima disabilità (AGD). Soglia ISEE di accesso 60.000 e 65.000 per i minori. Requisiti di accesso in base al Art. 3, commi 2 e 3 del DM 26 settembre 2016. L'importo del finanziamento dipende dallo scaglione ISEE e va da 10.704 a euro 24.000
- f) Sostegno ai progetti in favore di persone con problemi di salute mentale (SM) e/o di dipendenza patologica (DP). Soglia ISEE di accesso 30.000.

L'erogazione del FAP viene sospesa pro quota giornaliera una volta superati i 60 giorni di ricovero presso strutture sanitarie, sociali o sociosanitarie, cumulati anche non continuativamente nel ciclo di dodici mesi.

MODALITÀ DI RICHIESTA

Presso il servizio sociale del comune di residenza.

REQUISITI

Dipende dai casi, comunque persone con grave disabilità conseguente a gravissimi deficit sensoriali (L. 104/1992, art. 3, co. 3), ovvero impossibilità di svolgere almeno 2 attività di base della vita quotidiana – Activities of Daily Living (ADL), misurata secondo la scala ADL di Katz.



BENEFICIO

CONVENZIONE TRASPORTI A LIVELLO LOCALE

COSA È

È un trasporto che può essere effettuato direttamente dai Comuni oppure in convenzione con privati, può essere gratuito oppure richiedere una compartecipazione alla spesa ed è rivolto a persone disabili oppure persone che devono raggiungere gli ospedali.

MODALITÀ DI RICHIESTA

Presso il servizio sociale del comune di residenza.

REQUISITI

Dipende dai casi, dipende dal reddito, comunque va dimostrata la necessità .



BENEFICIO

DETRAZIONI IRPEF PER FIGLI A CARICO E PER ASSISTENZA
DEDUZIONI DAL REDDITO ONERI CONTRIBUTIVI PER ASSISTENZA

COSA È

La normativa tributaria mostra particolare attenzione per le persone con disabilità e per i loro familiari, riservando loro numerose agevolazioni fiscali.

FIGLI A CARICO

Per ogni figlio portatore di handicap fiscalmente a carico spettano le seguenti detrazioni Irpef:

- 1.620 euro, se il figlio ha un'età inferiore a tre anni
- 1.350 euro, per il figlio di età pari o superiore a tre anni.

Con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. Le detrazioni sono concesse in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo d'imposta e il loro importo diminuisce con l'aumentare del reddito, fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a 95.000 euro.

SPESE SANITARIE

deduzione dal reddito complessivo dell'intero importo delle spese mediche generiche e di assistenza specifica

ASSISTENZA PERSONALE

Deduzione dal reddito complessivo degli oneri contributivi (fino all'importo massimo di 1.549,37 euro) versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare
Detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale, da calcolare su un importo massimo di 2.100 euro, a condizione che il reddito del contribuente non sia superiore a 40.000 euro.

MODALITÀ DI RICHIESTA

Presso i CAAF (Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale) in sede di compilazione dichiarazione dei redditi.

REQUISITI

Persone disabili, riconosciute tali ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992 oppure familiari che hanno questi fiscalmente a carico.



BENEFICIO

MOBILITÀ VEICOLI: IVA AGEVOLATA, ESENZIONE PERMANENTE BOLLO, ESENZIONE IMPOSTA TRASCRIZIONE

COSA È

Se la persona disabile con minorazione di tipo fisico/motorio, per avere l'esenzione permanente dal pagamento del bollo il veicolo deve essere adattato.

L'agevolazione spetta anche se il veicolo non è adattato per l' "handicap grave". Per i disabili con ridotte o impedito capacità motorie, ma non affetti da "handicap grave", i veicoli devono essere adattati, prima dell'acquisto, alla particolare minorazione di tipo motorio da cui è affetto il disabile (o essere così prodotti in serie o per effetto di modifiche fatte appositamente eseguire dallo stesso rivenditore). In questi casi, è richiesto il possesso della patente speciale (che può essere conseguita anche entro un anno dall'acquisto), salvo che il disabile non sia in condizioni di conseguirla (perché minore, o perché impedito dall'handicap stesso).

Limite di cilindrata richiesti per le agevolazioni (2.000 cc se a benzina, o 2.800 cc se diesel). Se si possiedono più auto, l'esenzione spetta per una sola di esse, a scelta dell'interessato.

L'esenzione dall'imposta di trascrizione per la registrazione al PRA spetta per l'acquisto di auto sia nuove che usate, ma non può essere riconosciuta ai disabili rientranti nella categoria dei sordi e dei non vedenti.

Solo per l'adattamento di veicoli già posseduti dai disabili l'IVA agevolata si applica indipendentemente dai citati limiti di cilindrata.

Per la detrazione IRPEF non sono previsti limiti di cilindrata e spetta per un solo veicolo nel corso di quattro anni e nei limiti di un importo di 18.075,99 euro. Si prescinde dal possesso di qualsiasi patente di guida. Si può fruire dell'intera detrazione per il primo anno, o scegliere per la ripartizione della stessa in quattro quote annuali di pari importo. È possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, se il primo veicolo beneficiato viene cancellato dal PRA, perché destinato alla demolizione.

È prevista la cointestazione della proprietà del veicolo solamente nel caso in cui ambedue i proprietari siano riconosciuti disabili in base alla L. 104-92.

MODALITÀ DI RICHIESTA

IVA AGEVOLATA, ESENZIONE BOLLO, ESENZIONE IMPOSTA TRASCRIZIONE

Vanno richiesti direttamente al venditore del veicolo prima dell'acquisto.

DETRAZIONE IRPEF

Va richiesta ai CAAF (Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale) in sede di compilazione dichiarazione dei redditi.

REQUISITI

Le agevolazioni sono riconosciute solo se i veicoli sono utilizzati, in via esclusiva o prevalente, a beneficio delle persone disabili.

Possono usufruire delle agevolazioni:

1. non vedenti e sordi
2. disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento riconosciuti articolo 3 comma 3 L. 104-92.
3. disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni riconosciuti articolo 3 comma 3 L. 104-92.
4. disabili con ridotte o impedito capacità motorie ma che non risultano contemporaneamente "affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione".

Una volta riconosciuta, l'esenzione è valida anche per gli anni successivi, senza che l'interessato ripresenti l'istanza e invii nuovamente la documentazione.



BENEFICIO

CONTRIBUTO REGIONE ADATTAMENTO VEICOLI TRASPORTO PRIVATO

COSA È

È un contributo per l'acquisto e l'adattamento di autoveicoli per il trasporto personale e per il conseguimento dell'abilitazione alla guida che viene concesso per adattamenti finalizzati a consentire alla persona disabile di entrare e uscire dall'abitacolo per sedersi al posto di guida oppure essere trasportato in sicurezza.

Il calcolo del contributo varia in relazione all'ISEE del nucleo familiare e alla tipologia della spesa ammessa secondo la seguente tabella:

	Acquisto nuovo/usato	Adattamento	Usato già adattato	Patente speciale
Spesa max ammissibile	18.000	20.000	18.000	1.500
Finanziamento della spesa con Isee fino a 11.000 euro	40%	95%	60%	95%
Finanziamento della spesa con Isee da 11.000 a 25.000 euro	20%	85%	40%	85%

MODALITÀ DI RICHIESTA

Le domande devono essere presentate su apposita modulistica presso l'Azienda per l'assistenza sanitaria (AAS) competente per territorio, prima del sostenimento delle relative spese, da parte della persona disabile o dai soggetti esercenti la potestà, tutela o dall'amministratore di sostegno.

REQUISITI

La permanente impossibilità di deambulazione si deve evincere chiaramente dall'attestazione dello stato di handicap (legge 104/92) oppure dal certificato di invalidità civile (legge 118/71).



BENEFICIO

PATENTE SPECIALE E RINNOVO PATENTE

COSA È

Quando una persona disabile deve condurre personalmente un veicolo, deve essere in possesso della patente speciale di guida nella quale sono descritti gli adattamenti in funzione della disabilità motoria. Ci sono diverse categorie di patente speciale in base al veicolo che deve essere guidato: automobile, motociclo, quadriciclo, ecc. (A, B, C o D speciali).

MODALITÀ DI RICHIESTA

Prima si deve richiedere la visita di idoneità presso la Commissione Medica Locale dell'AAS presentando un certificato medico redatto su un apposito modulo unitamente ad un documento di riconoscimento. Nel caso in cui la persona sia già titolare di una patente normale (che verrà trasformata in speciale), questa andrà esibita in luogo del documento di riconoscimento.

Successivamente si deve sostenere la prova teorica e quella pratica entro 90 giorni dal rilascio dell'idoneità. La prova pratica dovrà avvenire utilizzando un veicolo con gli adattamenti prescritti. Non è obbligatorio utilizzare, per l'esercitazione alla guida, un veicolo dotato di doppi comandi. Nel caso in cui la persona sia già titolare di una patente normale, l'esame di guida non deve essere sostenuto.

RINNOVO. Con le nuove disposizioni il rinnovo per le disabilità di tipo motorio avverrà semplicemente in autoscuola come avviene per tutti i cittadini e non serve più ritornare in Commissione Medica Locale dell'AAS.

REQUISITI

Essere in possesso dei requisiti psichici.
Avere un minimo residuo motorio.



BENEFICIO

CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI E SUO RINNOVO

COSA È

Le “persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta ed anche ai non vedenti” possono ottenere, previa visita medica che attesti questa condizione, il cosiddetto “*Contrassegno di parcheggio per disabili*”, il quale permette ai veicoli a servizio delle persone disabili la circolazione in zone a traffico limitato e il parcheggio negli spazi appositi riservati. Nelle aree a pagamento non è prevista la possibilità di parcheggiare gratuitamente anche se in possesso del contrassegno.

Il contrassegno consente ai veicoli al servizio della persona disabile:

- a) di circolare (transito) nelle zone a traffico limitato (Ztl), quando è autorizzato l'accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità;
- b) nelle zone a traffico controllato (Ztc);
- c) nelle aree pedonali urbane (Apu), quando è autorizzato l'accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità;
- d) nelle vie e corsie preferenziali riservate ai mezzi di trasporto pubblico e ai taxi;
- e) in caso di blocco, sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse e per esigenze di carattere militare oppure quando siano previsti obblighi e divieti, temporanei o permanenti, anti-inquinamento, come le domeniche ecologiche o la circolazione per targhe alterne.

MODALITÀ DI RICHIESTA

Per la concessione del contrassegno l'interessato deve innanzitutto rivolgersi alla propria ASL e farsi rilasciare dall'ufficio medico legale la certificazione medica che attesti che il richiedente ha una capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta o è non vedente.

Una volta ottenuto tale certificato si dovrà presentare una richiesta al Sindaco del Comune di residenza per il rilascio del contrassegno allegando il certificato della ASL. Il contrassegno ha validità quinquennale.

Per evitare la “doppia visita” (commissione invalidità e medicina legale), nel 2012 è stata approvata una specifica previsione normativa (art. 4, legge 4 aprile 2012, n. 35) che opportunamente attribuisce alla Commissione medica di accertamento (dell'invalidità o di handicap) il compito di annotare nei verbali anche la sussistenza della condizione richiesta dal Regolamento di attuazione del Codice della Strada.

Conseguentemente i verbali più recenti, qualora ricorrano le condizioni sanitarie previsti dal Regolamento del Codice della strada, riportano l'annotazione: “persona con effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta (art. 381, DPR 495/1992).”

Allo scadere dei termini si può rinnovarlo presentando un certificato del proprio medico di base che confermi la persistenza delle condizioni sanitarie per le quali è stato rilasciato il contrassegno.

REQUISITI

Il contrassegno è rilasciato a persone invalide non vedenti o con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta (anche momentaneamente si ritrovano in condizioni di invalidità temporanea a causa di un infortunio o altro).



BENEFICIO

MEZZI DI AUSILIO E SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI

COSA È

I mezzi di ausilio e sussidi tecnici e informatici previsti dal nomenclatore tariffario (carrozzine, protesi, ausili, ecc) sono acquistati dall'AAS di competenza e non prevedono compartecipazione alla spesa da parte della persona richiedente.

I mezzi di ausilio e sussidi tecnici e informatici NON previsti dal nomenclatore tariffario ma prescritti dal medico specialista danno diritto a:

- detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta;
- Iva agevolata al 4%;
- detrazioni delle spese di acquisto e di mantenimento del cane guida per i non vedenti;
- detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per i servizi di interpretariato dei sordi.

MODALITÀ DI RICHIESTA

Presso il Distretto Sanitario competente per territorio dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria per l'acquisto di protesi e ausili tecnici ed informatici in base quanto previsto dal nomenclatore.

Presso i CAAF (Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale) in sede di compilazione dichiarazione dei redditi.

REQUISITI

Essere in possesso di un certificato attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dall'AAS competente; è valido sia il certificato di invalidità civile che il certificato di handicap L. 104-92 e non è prevista la condizione della gravità.

Avere specifica prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico specialista dell'AAS di residenza dalla quale risulti il collegamento funzionale fra il sussidio tecnico ed informatico e la menomazione del soggetto beneficiario dell'agevolazione. La prescrizione può essere quindi rilasciata dal settore che già si occupa della fornitura degli ausili, ma anche da altri medici dell'Azienda che seguano direttamente l'interessato. Ad esempio la prescrizione autorizzativa può essere rilasciata anche dal fisiatra di un reparto di riabilitazione, purché questo sia dipendente dall'AAS.



BENEFICIO

BONUS SOCIALE PER DISAGIO FISICO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

COSA È

E' un bonus sociale per disagio fisico per la fornitura elettrica qualora nella abitazione sia presente una persona in gravi condizioni di salute che utilizzi una o più delle apparecchiature elettromedicali per il mantenimento in vita.

Si ottiene mediante la compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti nel cui nucleo familiare sono presenti persone che versano in gravi condizioni tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche per la loro esistenza in vita ed alimentati ad energia elettrica.

L'elenco delle apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate ad energia elettrica e necessarie per l'esistenza in vita di persone in gravi condizioni di salute è riportato nell'allegato A parte integrante del Decreto ministeriale - Ministero della Salute 13 gennaio 2011.

MODALITÀ DI RICHIESTA

La persona interessata chiede al proprio Distretto Sanitario un certificato in cui vengono inserite le ore/die e il tipo di presidio utilizzato.

L'interessato poi compila il modulo B, allegato al Decreto ministeriale - Ministero della Salute 13 gennaio 2011 e lo consegna al Comune di residenza assieme al certificato medico e un documento di identità.

Il Comune poi lo inoltrerà all'Enel.

Poiché coloro che sono ammessi al bonus sociale per disagio fisico, vengono anche obbligatoriamente iscritti dal distributore del servizio elettrico negli elenchi dei clienti non disalimentabili (cioè dei clienti che non possono subire distacchi programmati), al fine di avvisarli prontamente nel caso di possibili black out temporanei è necessario inserire in questo campo un recapito telefonico in cui possano sempre essere rintracciati.

REQUISITI

Essere un cliente domestico che causa disagio fisico utilizza apparecchiature medico terapeutiche per il mantenimento in vita alimentate con energia elettrica.



BENEFICIO

ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI

COSA È

Sono ammissibili a contributo gli interventi di superamento e abbattimento delle barriere architettoniche secondo i seguenti parametri:

- a) per importi preventivati fino a 5.000,00 euro il contributo è pari alla spesa ritenuta ammissibile;
- b) per importi preventivati da 5.001,00 a 10.000,00 euro il contributo di cui alla lettera a) è aumentato del 30 per cento della quota di spesa ammissibile eccedente i 5.000,00 euro;
- c) per importi preventivati da 10.001,00 a 20.000,00 euro il contributo di cui alla lettera b) è aumentato del 20 per cento della quota di spesa ammissibile eccedente i 10.000,00 euro;
- d) per importi preventivati da 20.001,00 a 50.000,00 euro il contributo di cui alla lettera c) è aumentato del 5 per cento della quota di spesa ammissibile eccedente i 20.000,00 euro.

ISEE non superiore a 60.000,00 euro.

L'importo del contributo concesso non può superare la somma di 10.000,00 euro anche nel caso di presentazione di una domanda che riguardi sia l'accessibilità esterna e delle parti comuni interne all'edificio che l'accessibilità interna della singola unità immobiliare a uso abitativo.

MODALITÀ DI RICHIESTA

Le domande sono presentate dalla persona con disabilità, o da coloro che su di essi esercitano la potestà, la tutela, la curatela, o l'amministrazione di sostegno, e si riferiscono all'abitazione privata e alle parti comuni dell'edificio nel quale la persona con disabilità ha, o intenda trasferire, la propria residenza anagrafica (quindi non saltuaria o stagionale).

La domanda, redatta su apposito modello che si trova sul sito della Regione, su marca da bollo, entro il 31 dicembre di ogni anno, al Comune dove è situato l'edificio o la singola unità immobiliare oggetto dell'intervento.

La domanda va corredata, a pena di inammissibilità, dalla seguente documentazione:

- a) descrizione dello stato di fatto e delle opere da realizzare con quantificazione della spesa prevista, redatta e sottoscritta secondo il modello B;
- b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta secondo il modello C;
- c) copia della certificazione di invalidità e del certificato medico;
- d) autorizzazione del proprietario alla realizzazione degli interventi, nel caso di immobile in locazione;
- e) autorizzazione condominiale all'esecuzione delle opere se gli interventi riguardano opere non rimovibili da collocare nelle parti comuni dell'edificio;
- f) consenso dei condomini, qualora partecipino alla suddivisione delle spese per la realizzazione di opere a uso condominiale.

REQUISITI

Le persone con disabilità motoria e sensoriale di natura permanente, che incontrano ostacoli, impedimenti o limitazioni a usufruire, in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia, dell'edificio privato e delle sue parti comuni nel quale abbiano o intendano portare la loro residenza anagrafica.



BENEFICIO

AGEVOLAZIONE SULL'IMPOSTA DI SUCCESSIONE E DONAZIONE

COSA È

Le persone che ricevono in eredità o in donazione beni immobili e diritti reali immobiliari devono versare l'imposta di successione e donazione.

Per il calcolo dell'imposta sono previste aliquote differenti, a seconda del grado di parentela intercorrente tra la persona deceduta e l'erede (o il donante e il donatario).

In questi casi, infatti, è previsto che l'imposta dovuta dall'erede, o dal beneficiario della donazione, si applichi solo sulla parte della quota ereditata (o donata) che supera l'importo di 1.500.000 euro.

MODALITÀ DI RICHIESTA

Farsi assistere dall'Agenzia delle Entrate o da un CAAF (Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale).

REQUISITI

La normativa tributaria riconosce un trattamento agevolato quando a beneficiare del trasferimento è una persona portatrice di handicap grave, riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104 del 1992.



BENEFICIO

CONTRIBUTO AI CAREGIVERS FAMILIARI

COSA È

Si tratta di un contributo di 300 euro mensili per un massimo di 12 mesi per finanziare progetti personalizzati dedicati ai caregiver familiari come definiti dal decreto ministeriale: si intende per caregiver familiare, in conformità all'articolo 1, comma 255 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 104/1992, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18.

MODALITÀ DI RICHIESTA

Gli interessati possono rivolgersi al Servizio sociale dei Comuni ovvero, laddove esistenti, ai punti unici di accesso.

REQUISITI

Il decreto ministeriale e il regolamento attuativo n. 117/2021 prevedono inoltre di dare priorità alle seguenti categorie di caregiver familiare:

- a) caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima, così come definita dall'art. 3 del D.M. 26 settembre 2016 relativo al riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze per il 2016, tenendo anche conto dei fenomeni di insorgenza anticipata delle condizioni;
- b) caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali e semiresidenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali, comprovata da idonea documentazione;
- c) caregiver di persone con programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita.

In ogni caso saranno considerati prioritari nell'ammissione agli interventi economici, i caregiver familiari che assistono persone che non beneficiano di altri contributi a sostegno della domiciliarità (FAP, Fondo Gravissimi e Fondo SLA).

Fino a tutto il 31 ottobre 2021, potranno accedere al contributo esclusivamente le categorie prioritarie sopra elencate con le lettere a), b) e c), mentre dal 1° di novembre l'accesso sarà consentito anche ai caregiver familiari non appartenenti alle tipologie prioritarie, nonché in via residuale, ai caregiver familiari di persone che già beneficiano dei contributi a sostegno della domiciliarità

In tutti i casi la soglia di ammissibilità al beneficio è un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare del caregiver destinatario del contributo pari a 30.000,00 euro.



DONAZIONE, LASCITO, TESTAMENTO, 5XMILLE

Se si vuole sostenere qualsiasi associazione lo si può fare attraverso:

DONAZIONE

Le persone fisiche e le società ed enti commerciali possono ridurre il reddito complessivo delle erogazioni liberali in denaro o in natura operate a favore delle Associazioni iscritte nei registri pubblici nella misura pari al 10% del reddito dichiarato, attraverso una operazione tracciabile (bonifico, bollettino postale).

5XMILLE

Nella dichiarazione dei redditi è possibile sostenere una Associazione senza costi attraverso la destinazione del 5xmille, compilando la scheda sul modello 730 o Unico mettendo il codice fiscale della stessa.

LASCITO TESTAMENTO

È un modo per lasciare che viva la memoria dopo la morte. Con il testamento è possibile destinare le proprie sostanze liberamente, con i soli limiti posti dalla legge a favore di alcuni parenti detti 'legittimari'. Il testamento olografo è la forma più semplice per esprimere le proprie volontà: basta scrivere a mano in un foglio di carta le proprie volontà, con la data (giorno, mese ed anno) e la firma (nome e cognome) posta alla fine delle disposizioni. Per evitare il pericolo che il testamento olografo venga perso o distrutto è consigliabile stenderlo in due (o più) originali e depositarne uno fiduciarmente presso un Notaio (o altre persone di fiducia).